



**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI ex ART.15
D.L. 34/2019**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 26.06.2019

Indice

Articolo 1 – <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	3
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	3
Articolo 4 – <i>Importi dovuti dal contribuente</i>	3
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i>	4
Articolo 6 – <i>Entrata in vigore</i>	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono i provvedimenti di ingiunzione fiscale in materia di entrate comunali, anche tributarie, emessi direttamente dall'Ente e/o dal concessionario della riscossione coattiva del Comune di Sorrento di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, notificati negli anni dal 2000 al 2017.

2. Per i provvedimenti di cui al comma 1, opera l'esclusione delle sanzioni.

3. Il procedimento di definizione agevolata disciplina le modalità con le quali i contribuenti possono procedere con il pagamento del tributo, rinunciando ad eventuali giudizi pendenti, e le modalità di comunicazione da parte del Comune o dell'ente concessionario in merito alle somme da corrispondere per la definizione agevolata.

4. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

5. a seguito della presentazione della domanda non saranno promosse ulteriori azioni cautelari e/o esecutive.

6. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata dei provvedimenti di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 agosto 2019 al concessionario Andreani Tributi srl. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal concessionario della riscossione coattiva è resa disponibile sul sito internet dello stesso nonché su quello dell'Ente.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, specificando l'eventuale pendenza di giudizio avente ad oggetto il tributo cui si riferisce l'istanza e indicando i riferimenti del procedimento giudiziario attivato, con il relativo impegno a rinunciare al giudizio.

Articolo 4 – Importi dovuti dal contribuente

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 2, il contribuente può definire il pagamento del tributo come segue:

- attraverso la corresponsione in unica soluzione, entro il termine del 31 ottobre 2019;
- attraverso il pagamento di rate mensili che il contribuente indicherà nell'istanza di definizione agevolata, fino ad un massimo di n. 22 rate con applicazione di interessi al saggio legale.

2. In ogni caso la definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

3. All'importo calcolato ai sensi del comma 1 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Il concessionario notifica la comunicazione con raccomandata ar e/o pec nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse entro il 30 settembre 2019.

3. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 sono rese note anche le modalità di pagamento.

Articolo 6 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e sarà pubblicato per trenta giorni sul sito istituzionale del comune.